

26704-26



In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Ercole Aprile	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>615/2026</u>
Emilia Anna Giordano		CC - 16/06/2026
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	R.G.N. 17871/2026
Maria Grazia Benedetti		
Mariella Ianniciello		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la ordinanza del 16/03/2026 del Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED] che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, rigettava l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, relettivo dell'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere – applicatagli siccome imputato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – capo 1) – e di numerosi reati-fine relativi a violazioni di cui al medesimo d.P.R. – capi 1), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44) – con quella degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), avanzata ai sensi del comma 4 dell'art. 275 cod. proc. pen.

Rilevava il Tribunale che l'imputato era stato condannato per i reati allo stesso addebitati alla pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione all'esito di rito abbreviato, con sentenza emessa il 31 ottobre 2025. Rilevava come alla concessione della misura meno grave ostasse la non configurabilità di una situazione di impossibilità della madre di prendersi cura dei figli minorenni, potendosi viceversa ravvisare una situazione di complessiva difficoltà nel far fronte alle quotidiane esigenze di vita, ma non tale da poter far luogo al richiesto affievolimento della misura cautelare applicata all'altro genitore. Le circostanze descritte erano riconducibili alle scelte della donna, in termini di impiego di tempo e risorse economiche, rispetto ad altre opzioni, essendo le ulteriori incombenze lavorative frutto di una libera scelta della madre di aggiungere alla propria attività una scelta imprenditoriale.

Disconosciuta quindi l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale ha rappresentato la perduranza della doppia presunzione di cui al comma 3 della medesima norma, in ragione dell'allarmante offensività delle condotte, consistenti nell'inserimento in un traffico di sostanze stupefacenti di diversa tipologia in quantitativi assai significativi e nella commissione di plurimi reati-fine, dimostrativi di uno stile di vita improntato all'illiceità. Neppure erano emerse una definitiva cesura con i consociati, né una dimostrata resipiscenza. Donde la ritenuta necessità del presidio cautelare di massimo grado.

2. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo con tre motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo:

- all'individuazione della gerarchia delle fonti normative, dal momento che il Tribunale del riesame avrebbe anteposto la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al

titolo custodiale, rispetto alla disposizione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. cui va attribuito rango prevalente;

- alla valutazione del requisito della "assoluta impossibilità" della madre a garantire la cura dei figli minori;

- al presupposto delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quale criterio derogatore della disposizione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

In data 1° giugno 2026 il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui, confutando le conclusioni del P.G. prospettate per iscritto, ha ribadito tutti i motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito illustrati.

2. Premesso il tenore letterale della disposizione normativa specificamente invocata (*"Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza"*), deve rilevarsi che il ricorso non mostra di effettivamente confrontarsi con la decisione impugnata, con conseguente assenza di specificità dei motivi.

Ciò si desume, in particolare, dal carattere meramente reiterativo del primo e del secondo motivo di ricorso rispetto alle questioni già oggetto di appello, valutate dal Tribunale del Riesame in modo completo ed in conformità al dettato normativo ed agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sul tema della assoluta impossibilità della madre a prestare assistenza ai figli minori.

Il Tribunale ha fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, l'"assoluta impossibilità" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicabilità o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 43141 del 07/11/2024, M., Rv. 287138 - 01). I Giudici dell'appello cautelare hanno seguito un percorso argomentativo privo di fratture logiche, esaminando dapprima la eventuale sussistenza (o meno) dei presupposti di cui all'articolo

275, comma 4, cod. proc. pen., esprimendo sul punto un argomentato giudizio negativo, non censurabile in questa sede, rappresentando come la situazione descritta dal ricorrente fosse riconducibile alle scelte della donna, in termini di impiego di tempo e risorse economiche, rispetto ad altre opzioni, essendo le ulteriori incombenze lavorative frutto di una libera scelta della [REDACTED] di aggiungere alla propria attività anche una scelta imprenditoriale.

Solo in un momento successivo i Giudici dell'appello cautelare hanno effettuato le valutazioni relative alla doppia presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevando il non affievolimento delle esigenze cautelari, alla luce della lunga operatività della associazione di riferimento e delle perduranti condotte delittuose realizzate dal ricorrente anche dopo la conclusione del monitoraggio nel presente procedimento, così come emerso dall'esito di una perquisizione eseguita pochi mesi prima della esecuzione della ordinanza cautelare.

3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

Avendo il Tribunale ritenuto insussistente il presupposto della impossibilità della madre ad assistere i figli minori, ne deriva che il tema della deroga della disposizione di cui all'articolo 275, comma 4, cod. proc. pen. correlato alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è eccentrico rispetto al contenuto della impugnata ordinanza.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

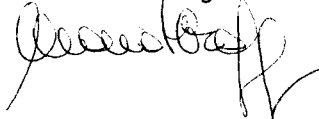
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16/06/2026

Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



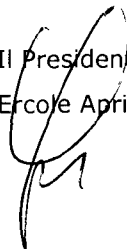
Il Presidente

Ercole Aprile



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Ercole Aprile



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

16 LUG 2016

IL

IL CANCELLIERE

~~Assistente Giudiziario~~
Federica VALENTINI

